



CL

5106.2007

Ministero dell'Interno
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ISPettorato Regionale Toscana

FIRENZE
CAP 50132 - Via Martino Piccini, 13
Centralino 055 55231
Telefax 055 552370 - 055 577148
E-mail Vigilanza01@int.interno.it
C.R.D. Regionale 055 577476

Firenze

Prot. N. 8755 SP/V/2/7

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area III Prevenzione Incendi
ROMA

INVIATO
VIA BENTIVOGLIO

e, p.c.:

Al Comando Provinciale VV.F
LUCCA

OGGETTO: Art.14) del R.D. 6/05/1940, n.635, modificato dall'art.4 del D.P.R. 28/05/2001, n.311. Locali con capienza inferiore a 200 persone. Verifiche e accertamenti. Relazione tecnica di parte. Esclusione progetto preliminare. Quesito

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Lucca prot. n. 2886 del 21/06/2002 relativa al quesito di cui all'oggetto.

Al riguardo questo Ufficio ritiene che:

1. il parere di fattibilità sul progetto debba essere comunque rilasciato da una delle due Commissioni preposte;
2. il tecnico che redige la relazione tecnica sostitutiva di verifiche ed accertamenti, non trattandosi esclusivamente di certificazioni relative alle norme di Prevenzione Incendi, non debba essere necessariamente iscritto nelle liste del Ministero dell'Interno (L.818/84);
3. le procedure per la costruzione o modificazioni di impianti sportivi indicate dall'art.3 del D.M. 18/03/96 non debbano considerarsi superate dall'art.4 del D.P.R. 311/01, ferme restando le modifiche introdotte dall'art.4 del D.P.R. 28/05/2001 per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone;
4. restino comunque validi gli adempimenti e le procedure in materia di prevenzione incendi previste dal D.P.R. n.37 del 12/01/98.

In relazione a quanto sopra si resta in attesa del parere di codesto Ministero

L'ISPETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Antonio Bedini)

P/LU-4



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
LUCCA

Via Barbanini n° 896
55100 Lucca

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo N° 2886

del 21 GIU 2002

Allegati _____

217 GIU 2002

PROV. LUCCA
CANTIERE
CANTIERE

PROV. LUCCA
CANTIERE
CANTIERE

ALL'ISPETTORATO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO TOSCANO
VIA MARSILIO FICINO N° 13
50132 FIRENZE

OGGETTO: Quisito di prevenzione incendi Art. 141 del R.D. 06/05/1940, n° 635, modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n° 311. Locali con capienza pari o inferiore alle 200 persone. Verifiche e accertamenti. Relazione tecnica di parte. Esclusione progetto preliminare.

L'art. 141 del Regio Decreto del 06.05.1940, n° 635 (TULPS), così modificato dall'art. 4 del D.P.R. del 28/05/2001, n° 311, prevede che "per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiori a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, senza restando le disposizioni sanitarie urgenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di prevenzione incendi sia per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo stabilite dal Decreto del 19 agosto 1996 e sia per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ai sensi del D.M. 18/03/1996".

Dalla lettura della norma parrebbero ricadere nell'ambito di pertinenza del tecnico abilitato solo "le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del citato art. 141 e non già "l'esame progetto" di cui alla lettera a) del medesimo articolo, al quale non si fa riferimento alcuno.

La possibilità di intervento del tecnico esterno in grado di verificare la rispondenza alle regole tecniche dettate dal Ministero dell'Interno, lascerebbe presupporre la non necessità della presentazione di un progetto preliminare nel quale evidenziare le modalità realizzative dell'iniziativa, secondo le linee guida delle regole tecniche ministeriali, senza acquisire il parere da una delle due Commissioni (provinciale o comunale) competente per legge.


Alla luce di quanto sopra esposto si chiede:

- se il parere di fattibilità sul progetto deve essere ancora rilasciato da una delle due Commissioni in considerazione dell'esigua presenza di pubblico (max 200 persone);
- se, benché il regolamento tecnico non lo specifichi, l'attestazione tecnica (verifica) sostitutiva di accertamento pubblico debba avere le caratteristiche di perizia giurata ed il tecnico debba essere iscritto nelle liste del Ministero dell'Interno (L. 818/84);

- se la norma di procedura per la costruzione o modificazioni di impianti sportivi al sensi dell'art. 3 primo comma (presenza superiore a 100 spettatori) o ottavo comma (parere progetto) previsti dal D.M. 18/03/96 debbano intendersi superati dall'art. 4 del D.P.R. 311/01.

Per maggiore chiarezza relativa ai quesiti posti, si allega in copia la nota del 17 maggio 2002 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) inviata al Comune di Viareggio inerente applicazione dell'art. 4 del D.P.R. del 28 maggio 2001, n° 311.

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
(D. Ing. Salvadori DEYOMA)



com. MAE INHROLDI
